Interesse legale

Gli interessi legali sono il frutto del godimento di una somma di denaro, rappresentano il costo del denaro così come definito dall'art. 1284 del Codice civile *il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo*.

Il denaro, infatti, è un bene fruttifero e gli interessi sono i frutti civili prodotti dallo stesso (art. 820 c. 3 c.c.).